Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 227**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 . Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 985.

Aumento delle tasse per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è così modificato:

« A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni, ciascuna società deve pagare un diritto fisso commisurato a seconda della diversa natura degli atti da pubblicare e l'ammontare del capitale come segue:

Per l'inserzione dell'atto costitutivo e dello statuto il diritto fisso da pagare dalle società con capitale sottoscritto non superiore a L. 1.000.000 è di L. 2400 e con capitale da L. 1.000.000 a L. 100.000.000, L. 4000; con capitale oltre 100.000.000, L. 6000.

Per l'inserzione di ogni altro atto compresi i bilanci finali di liquidazione ed esclusi i bilanci annuali, il diritto fisso per le società aventi un capitale versato non superiore a L. 250.000 è di L. 960; con capitale da L. 250.000 a L. 1.000.000: L. 1200; con capitale da L. 1.000.00 a L. 100.000.000: L. 2000; con capitale oltre 100.000.000: L. 3000.

Per l'inserzione del bilancio annuale, le società qualunque sia il loro capitale, devono pagare L. 640.

Per le società di assicurazione però tale diritto è di L. 960.

Le associazioni di assicurazione mutua per la inserzione dell'atto costitutivo e statuto o di ogni altro atto escluso il bilancio annuale devono pagare rispettivamente L. 1600 e L. 960; per la inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 640 quando la somma dei premi di assicurazione da riscuotere non supera lire 5000; devono invece pagare L. 960, quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare L. 80 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza dell'Ufficio tasse in surrogazione o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro, ricevuta che deve contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato effettuato il versamento. La pubblicazione degli atti non potrà ordinarsi se agli atti stessi non sarà unita la detta quietanza o ricevuta ».

Restano ferme le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728.

Art. 2.

L'art. 2 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è sostituito dal seguente:

« Le penalità previste dall'art. 2626 del Codice civile si applicano nel caso in cui sia omessa, entro un mese dalla data di iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale, la presentazione degli atti da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° agosto 1947, n. 986.

Deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti gli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a provvedere alla immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale, degli aeromobili appartenenti alle società per azioni costituite in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 987.

Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni navali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è autorizzato a concedere, non oltre l'esercizio 1949-50, la garanzia dello Stato, nei modi indicati negli articoli seguenti, e fino ad un importo massimo complessivo di 15 milioni di $ U.S.A. o equivalente in altre valute, agli istituti bancari italiani che si dichiarino disposti a rilasciare la loro fidejussione a fronte degli anticipi corrisposti da committenti esteri a cantieri navali italiani, quando l'esecuzione delle commesse presenti un interesse evidente per l'economia nazionale, e siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La garanzia dello Stato di cui al precedente art. 1 sarà concessa, per conto e sotto la responsabilità della società esercente il cantiere navale italiano interessato, alle condizioni seguenti:

a) che la società abbia concluso con un committente estero un contratto di costruzioni di navi, il quale preveda da un lato che il committente estero effettui, prima della consegna delle navi, anticipi in valuta estera, in acconto sul prezzo convenuto, e dall'altro lato, che esso committente riceva una fidejussione bancaria che gli garantisca, nei casi di inadempienza previsti dal contratto stesso, la restituzione degli anticipi da lui effettuati;

b) che la società si impegni previamente nei confronti del Tesoro italiano:

a versare immediatamente al Tesoro medesimo — in caso di operatività della fidejussione bancaria e quindi della garanzia dello Stato — il controvalore in lire della somma da restituire al committente estero, calcolato al cambio di esportazione medio di chiusura delle borse italiane del giorno in cui si effettuerà la rimessa al committente estero;

a stipulare l'assicurazione per tutti i rischi di costruzione con polizza stilata nella medesima valuta in cui avvengono gli anticipi da parte del committente estero, girata a favore del Tesoro fino a copertura della garanzia da esso prestata;

a non concedere sulle navi commesse e sui relativi materiali alcuna ipoteca od altra garanzia a favore di terzi, ed a consentire l'accensione di ipoteca a favore del Tesoro, su sua richiesta;

a versare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in favore del fondo statale per la garanzia di credito all'esportazione, una provvigione da determinarsi dal Ministero del tesoro in rapporto all'entità e durata della garanzia.

Art. 3.

Nei confronti dell'istituto di credito italiano che si dichiara disposto a prestare la propria fidejussione per lo scopo indicato nei precedenti articoli 1 e 2, varranno le seguenti disposizioni:

a) per ricevere la garanzia dello Stato, l'istituto di credito italiano dovrà sottoporre il testo della fidejussione alla approvazione preventiva del Ministero del tesoro;

b) la garanzia dello Stato sarà stilata nella medesima valuta in cui sarà prestata la fidejussione bancaria, ed una volta concessa sarà assolutamente valida nei confronti dell'istituto di credito, indipendentemente dall'adempimento o meno da parte della società esercente il cantiere navale degli impegni da essa assunti ai termini del precedente art. 2;

c) quando la fidejussione bancaria divenga operativa ai termini del testo come sopra approvato dal Ministero del tesoro, l'istituto bancario italiano ne darà comunicazione al Ministero del tesoro ed alla società esercente il cantiere navale, e provvederà a rimettere al committente la valuta estera che il Tesoro metterà a sua disposizione tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla data della comunicazione suddetta. Nei casi in cui la operatività della fidejussione sia subordinata alla decisione di una magistratura o di un collegio arbitrale, il suddetto preavviso di venti giorni non è necessario purchè l'istituto di credito abbia tempestivamente informato il Tesoro italiano dell'inizio del giudizio;

d) l'istituto di credito italiano non sarà tenuto a versare o rimborsare al Tesoro l'importo corrispondente alla valuta estera ricevuta, nè a far seguire la sua comunicazione alla società esercente il cantiere navale, prevista nel precedente comma c), da escussione o messa in mora della medesima, essendo riservata esclusivamente al Ministero del tesoro qualsiasi azione verso la società, in forza degli impegni e delle garanzie da questa assunti ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 12 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI — SFORZA — MERZAGORA — TOGNI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 6. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 988.

Aumento del limite di emissione delle obbligazioni della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 3, comma 2°, del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, è modificato come segue:

« I fondi di riserva delle due Sezioni sono pure conferiti alla Sezione autonoma di credito fondiario. La Sezione di credito fondiario, in corrispondenza dei mutui concessi, può emettere obbligazioni fino ad un ammontare di quindici volte il proprio fondo di dotazione e riserve ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 989.

Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1891, n. 222;

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato col regio decreto 28 novembre 1920, n. 1895, modificato con i regi decreti 27 maggio 1923, n. 1225, e 19 aprile 1941, n. 279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale a lire 180 milioni mediante l'aumento del valore nominale delle attuali azioni da L. 500 a L. 750 e la emissione di una nuova serie di numero 120.000 azioni pure del valore nominale di 750 lire.

Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 990.

Nuove norme in materia di Debito pubblico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduti il testo unico 17 luglio 1910, n. 536, delle leggi sul Debito pubblico e il relativo regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, per il servizio dei buoni del Tesoro poliennali;

Ritenuto che, per maggiore correntezza dei servizi, sia opportuno agevolare, in via transitoria, le operazioni di riunione dei titoli di Debito pubblico di piccolo importo e di svincolare il più possibile dalle contromatrici le operazioni sui buoni del Tesoro poliennali nonchè di regolare, con apposite norme, particolari rapporti tra l'Amministrazione del debito pubblico e i portatori dei titoli dei prestiti da essa gestiti;

Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le domande dirette ad ottenere la riunione dei titoli dei debiti consolidati al portatore del taglio non superiore a L. 500 in altri di taglio maggiore, sono esenti, per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dalla tassa di bollo stabilita dal-

l'art. 106, lettera *b*) della tariffa allegato *A* (parte I) della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, con le modificazioni successivamente apportatevi.

Parimenti non sarà dovuta, sulle ricevute di deposito dei titoli presentati per la riunione, la tassa di concessione governativa di cui al n. 200 della tabella allegato *A* al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, nè dovrà pagarsi la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli a norma dell'art. 49 della tariffa indicata nel precedente comma.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo sono applicabili anche ai titoli al portatore dei prestiti redimibili, compresi i buoni del Tesoro poliennali, in quanto le riunioni siano consentite dai rispettivi provvedimenti di emissione e con l'osservanza delle condizioni all'uopo stabilite.

Nei riguardi dei prestiti redimibili 3,50 % 1934 e 5 % 1936, è consentita la riunione anche se i titoli appartengano a serie e gruppo differenti e non abbiano numerazione progressiva. In tali casi l'Amministrazione del debito pubblico rilascerà titoli di serie o gruppo diversi da quelli dei titoli presentati.

Art. 3.

I titoli nominativi, appartenenti allo stesso prestito, intestati alla medesima persona, fisica o giuridica, liberi da vincoli o affetti da vincoli non differenti, possono riunirsi in altri di importo non inferiore a L. 1000 di capitale nominale, su richiesta anche del semplice possessore.

Per la durata di un anno, dall'entrata in vigore del presente provvedimento, non sarà dovuta la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli, a norma dell'art. 49 della tariffa indicata nel precedente art. 1, e nei riguardi dei certificati dei debiti perpetui saranno altresì applicabili le altre agevolazioni tributarie stabilite nel detto articolo.

Art. 4.

I titoli al portatore o misti non possono, di regola, essere tramutati in titoli nominativi aventi importo inferiore a L. 1000 di capitale nominale.

Correlativamente i titoli nominativi o misti non possono essere tramutati in titoli al portatore di taglio inferiore a L. 1000 se non per la frazione eccedente tale somma o un mutiplo di essa.

Art. 5.

Per le operazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 del testo unico approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, qualora il valore capitale nominale complessivo dei titoli dei debiti consolidati, perpetui o redimibili non sia superiore a L. 50.000, è ammessa, in luogo del titolo legale a possedere, considerato nei detti articoli, la prova della successione coi documenti indicati dal l'art. 27 del testo unico sopra citato, ferma rimanendo la riserva prevista nell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Ove il valore capitale dei titoli non superi le L. 5000, basteranno l'atto di morte e l'atto di notorietà per giustificare il diritto di successione. L'atto di notorietà potrà essere ricevuto dal sindaco, se il valore sia inferiore a L. 1000.

Le stesse disposizioni sono applicabili nel caso previsto dall'art. 59 del testo unico citato e in genere per il pagamento di somme dovute in dipendenza di rapporto successorio.

Art. 6.

La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata ad eseguire le ordinarie operazioni ammesse sui buoni del Tesoro poliennali e il rimborso a scadenza dei medesimi, nonchè il pagamento dei premi loro attribuiti, anche senza il preventivo ritiro delle contromatrici corrispondenti.

Analoga facoltà è consentita alle Sezioni di tesoreria soltanto per le operazioni di rimborso dei buoni suddetti al portatore di taglio non superiore a L. 20.000, e senza limiti di valore, qualora i titoli siano presentati dalle aziende di credito di cui al decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277, con l'osservanza delle condizioni e modalità ivi considerate.

Art. 7.

Le facilitazioni concesse con il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277, e dal secondo comma del precedente art. 6, sono applicabili anche alla Banca d'Italia ed estese alle aziende di credito, aventi un patrimonio non inferiore ai 100 milioni di lire, ovvero, trattandosi di Casse di risparmio, di Monti di credito su pegni di prima categoria, ed enti equiparati, non inferiore ai 25 milioni di lire.

Art. 8.

Il sorteggio dei premi, da assegnarsi ai titoli della 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 % 1934, a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, avrà luogo nel secondo semestre dell'anno 1948.

L'importo dei premi eventualmente attribuiti a titoli di detto prestito, dei quali, entro il 30 giugno 1948, non fosse domandato il cambio con quelli dei consolidati 5 %, indicati nell'art. 1 del citato decreto, sarà diviso in quote proporzionali fra tutti i titoli ancora da cambiare.

L'elenco di questi ultimi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme col decreto Ministeriale, che fisserà la data del sorteggio.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento o sottrazione o distruzione, ovvero di spossessamento dei titoli, compresi i buoni del Tesoro poliennali, nominativi, l'Amministrazione del debito pubblico dispone soltanto la pubblicazione per tre volte, a distanza di due mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'avviso di cui all'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e all'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, nonchè l'affissione di un avviso, per la stessa durata, nei locali aperti al pubblico della Sezione di tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento dei relativi interessi.

Tanto le suddette pubblicazioni, quanto quelle che, secondo le norme vigenti, debbono effettuarsi in seguito a perdita delle ricevute rilasciate dall'Amministrazione del debito pubblico, per il deposito di titoli o buoni, nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con effetto dal 15 aprile 1947, nei riguardi delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 162. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 agosto 1947, n. 991.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 sono disponibili L. 230.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 5.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 22 « Spese per propaganda di italianità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'indicato esercizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 13 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 gennaio 1947, n. 992.

Autorizzazione alla scuola tecnica industriale « G. G. Galletti » di Domodossola ad accettare una donazione.

N. 992. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la scuola tecnica industriale « G. G. Galletti » di Domodossola viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali in titoli di Rendita 5 %, disposta in suo favore dall'ingegnere Mario Alberti Violetti, allo scopo di istituire con la relativa rendita cinque premi di studio di L. 100, intitolati al nome del « Tenente Pierino Alberti Violetti » e da assegnarsi ad alcuni licenziati o promossi nella sessione estiva i quali se ne siano resi maggiormente meritevoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1947

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Villa Igea », con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Villa Igea », con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La S. A. « Villa Igea », con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gino Tappainer.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1947

(4131) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1947.

Approvazione del bilancio di chiusura della liquidazione del Sindacato edile infortuni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 4 del regio decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il regio decreto 22 giugno 1933, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato edile infortuni, con sede in Milano;

Visto il bilancio di chiusura della liquidazione al 30 giugno 1944 da cui risultano soddisfatti tutti gli impegni dell'ente;

Considerato pertanto che la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il bilancio di chiusura della liquidazione del Sindacato edile infortuni, con sede in Milano, dichiarandosi chiusa a tutti gli effetti di legge la relativa gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 20 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione: Ranaldi Filippo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 8000.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 125, 126, 135 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Intendenza di Messina — Intestazioni: Mangano Antonino fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 17 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Rieti — Intestazione: Pietrangeli Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Sottosanti Michele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Cosenza — Intestazione: Mirabelli Alfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 422 — Data: 16 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Messina — Intestazione: Guttardo Gaetano Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2748 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pesaro — Intestazione: Piccari Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 665 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Catania — Intestazione: Grimaldi Orazio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Venezia — Intestazione: Pasetti Gamba Amalia fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 420.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il direttore generale: CONTI

(3960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1947 - N. 176

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,775
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,80
Redimibile 3,50 % 1934	65,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,15
Id. 5 % 1936	82,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,30
Id. 5 % convertiti 1951	93,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 settembre 1947, riguardante le «tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 23 settembre 1947:

All'art. 1 - 4ª categoria, lettera *a*) ove è detto «... professionisti che non vi abbiano studio *e* gabinetto ...» deve leggersi «... studio *o* gabinetto ...».

Allo stesso articolo, stessa categoria, lettera *f*), dopo le parole «Unione nazionale ufficiali in congedo» devono leggersi le altre «*Associazioni nazionali combattenti*».

All'art. 9, 2º capoverso dopo la tabella, ove è detto: «...di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano *o* di tale importanza...» deve leggersi: «...di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano *e* di tale importanza...».

All'art. 13 penultimo rigo ove è detto «... nonchè quelli già *accordati* ...» deve leggersi «... quelli già *concordati* ...».

(4187)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7

dal 1° al 15 aprile 1947

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Arezzo	Civitella Val di Chiana	O	1	—
Id.	Chiusi della Verna	B	1	—
Brescia	Brescia	B	—	1
Caserta	Casaluce	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B Cap	1	1
Id.	San Giovanni Rotondo	OB	—	7
Id.	San Marco in Lamis	B	2	1
Id.	Sannicandro Garganico	B	1	—
Frosinone	Vico nel Lazio	B	1	—
Id.	Anagni	B	—	1
Id.	Acuto	B	—	1
Latina	Sermoneta	B	—	1
Milano	San Fiorano	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	San Nazzaro Sesia	B	—	1
Parma	Noceto	B	—	1
Pavia	Vellezzo Bellini	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	B	—	1
Salerno	Scala	B	1	—
Sassari	Illorai	B	1	—
Id.	Nulvi	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Id.	Villanova Monteleone	B	3	1
Taranto	Palagiano	E	—	1
Torino	Pinerolo	B	—	1
Id.	Rivalta	B	1	—
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
Viterbo	Monte Romano	O	—	1
			14	28
	Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	B	2	—
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Bistagno	B	11	—
Id.	Cabella Ligure	B	12	5
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Fubine	B	1	1
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Odalengo Piccolo	B	1	—
Id.	Pontestura	B	1	—
Id.	Predosa	B	2	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	6	—
Id.	San Sebastiano Curone	B	1	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Villadeati	B	2	—
Id.	Volpedo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Aosta	Arnaz	B	1	—
Id.	Aosta	B	2	—
Id.	Fenis	B	1	—
Id.	Challant	B	2	—
Id.	La Salle	B	1	—
Id.	Issogne	B	2	—
Id.	Morgex	B	1	—
Id.	Pollein	B	2	—
Id.	Quart	B	2	—
Id.	Saint Pierre	B	—	3
Arezzo	Poppi	B	—	1
Asti	Antignano	B	—	1
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Calosso	B	2	—
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	2
Id.	Cossombrato	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Cortanze	B	1	—
Id.	Fontanile	B	—	1
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Loazzolo	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	3	—
Id.	Moncucco Torinese	B	1	—
Id.	Montegrosso d'Asti	B	1	—
Id.	Robella	B	2	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	2	—
Id.	Settime	B	1	—
Id.	Tigliole	B	3	—
Id.	Valfenera	B	1	—
Id.	Viale d'Asti	B	—	1
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Id.	Villafranca d'Asti	B	2	—
Avellino	Guardia Lombardi	B	—	1
Belluno	Alano di Piave	B	—	1
Id.	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Feltre	B	—	1
Id.	Quero	B	—	1
Id.	San Gregorio nelle Alpi	B	9	—
Id.	Sedico	B	—	1
Bergamo	Almenno S. Salvatore	B	—	2
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Borgounito	B	—	3
Id.	Costa Imagna	B	1	—
Id.	Erve	B	1	—
Id.	Gaverina	B	—	1
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Locatello	B	—	1
Id.	Lovere	B	—	1
Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Pianico	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Id.	Vertova	B	—	2
Id.	Villa d'Adda	B	—	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	—	1
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Casalecchio di Reno	S	—	1
Id.	Granarolo	B	—	2
Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Monte S. Pietro	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Bologna	Sant'Agata Bolognese	B	—	2
Bolzano	Postal	B	—	1
Brescia	Alfianello	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Casto	B	—	1
Id.	Darfo	B	—	3
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Gussago	B	1	1
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Como	Abbadia Lariana	B	—	1
Id.	Brivio	B	1	—
Id.	Cabiate	B	—	1
Id.	Cadorago	B	4	—
Id.	Castelmarte	B	—	1
Id.	Cremeno	B	3	2
Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Fino Mornasco	B	—	1
Id.	Galbiate	B	2	—
Id.	Inverigo	B	3	—
Id.	Lierna	B	—	2
Id.	Mandello del Lario	B	—	3
Id.	Mariano Comense	B	—	1
Id.	Merate	B	1	1
Id.	Molteno	B	5	—
Id.	Montano Lucino	B	2	—
Id.	Pasturo	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	—	1
Id.	Casale Cremasco Vidolasco	B	—	1
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Gussola	B	—	1
Id.	Offanengo	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	1	—
Firenze	Calenzano	B	—	2
Id.	Firenzuola	B	2	—
Id.	Fiesole	B	2	—
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	2	—
Id.	Prato	B	—	1
Foggia	Carpino	B	1	—
Forlì	Rimini	B	—	1
Genova	Genova	BO	4	—
Id.	Lumarzo	B	—	1
Id.	Neirone	B	—	1
Id.	Torriglia	B	—	1
La Spezia	Sarzana	B	1	—
Latina	Latina	B	—	2
Livorno	Castagneto Carducci	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Mantova	Borgoforte	B	—	1
Mantova	Cavriana	B	—	1
Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	S. Giorgio di Mantova	B	2	—
Id.	Suzzara	B	—	2
Id.	Volta Mantovana	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Caponago	B	1	—
Id.	Castelnuovo Bocca d'Adda	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	—
Id.	Giussano	B	1	—
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Lainate	B	2	—
Id.	Livraga	B	1	1
Id.	Locate di Triulzi	B	1	—
Id.	Lodivecchio	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Parabiago	B	1	—
Id.	Renate Veduggio	B	—	2
Id.	Rozzano	B	1	—
Id.	San Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	San Rocco al Porto	B	1	—
Id.	San Vittore Olona	B	1	—
Id.	Vizzolo Prebabissi	B	1	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	2
Id.	Castelvetro di Modena	B	1	—
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	5	2
Id.	Monfestino	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	San Cesario sul Panaro	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	1	1
Id.	Granozzo con Monticello	B	1	—
Id.	Sozzano	B	1	—
Padova	Albignasego	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	1
Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Camposampiero	B	1	—
Id.	Campo S. Martino	B	2	—
Id.	Carmignano	B	6	—
Id.	Castelbaldo	B	—	1
Id.	Conselve	B	2	—
Id.	Curtarolo	B	1	1
Id.	Maserà di Padova	B	1	—
Id.	Massanzago	B	1	—
Id.	Megliadino S. Vitale	B	1	—
Id.	Merlara	B	1	3
Id.	Piazzola	B	4	2
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Saletto	B	1	—
Id.	San Martino di Lùpari	B	2	—
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	San Giustina in Colle	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Selvazzano	B	1	1
Id.	Trebaselenghe	B	1	—
Id.	Vigonza	B	1	—
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Pellegrino	B	1	—
Id.	Parma	B	5	—
Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	—	3
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Mede	B	1	1
Id.	Bressana Bottarone	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	1	1
Id.	Borgo Priolo	B	1	1
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Borgoratto Mormorolo	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	2
Id.	San Margh. di Staffora	B	1	—
Id.	Campospinoso - Albaredo	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Verrua Po	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Montesegale	B	—	3
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	S. Giorgio Lomellina	B	—	1
Id.	S. Damiano al Colle	B	—	1
Id.	Alagna	B	—	1
Id.	S. Maria della Versa	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Monticelli Pavese	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Carpaneto Piacentino	B	—	1
Id.	Castelvetro Piacentino	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Coli	B	2	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gazzola	B	2	1
Id.	Monticelli d'Ongina	B	2	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Rottofreno	B	1	1
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Villanova sull'Arda	B	1	—
Pisa	Càscina	B	1	—
Id.	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Id.	San Giuliano Terme	B	1	—
Id.	Terricciola	B	—	4
Pistoia	Pescia	B	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Castelnovo nei Mont	B	1	—
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Ciano d'Enza	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Guastalla	B	4	1
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Montecchio Emilia	B	—	2
Id.	Poviglio	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	2	1
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Scandiano	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	2
Id.	Canda	B	2	4
Id.	Ceregnano	B	—	1
Id.	Ficarolo	B	—	1
Id.	Polesella	B	1	—
Id.	Villadose	B	—	2
Id.	Papozze	B	—	1
Salerno	Sassano	B	—	1
Savona	Cengio	B	—	1
Id.	Vendone	B	—	3
Torino	Piossasco	B	—	1
Id.	Volpiano	B	2	3
Id.	Rivalta	B	2	2
Id.	San Giusto	B	—	1
Id.	Feletto	B	—	3
Id.	Avigliana	B	—	1
Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Favria	B	—	1
Trento	Coredo	B	1	—
Id.	Riva	B	2	—
Id.	Strigno	B	3	1
Id.	Vermiglio	B	3	—
Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Asolo	B	1	—
Id.	Breda di Piave	B	2	1
Id.	Carbonera	B	1	—
Id.	Castello di Godego	B	5	—
Id.	Conegliano	B	2	—
Id.	Crocetta del Montello	B	1	—
Id.	Loria	B	2	—
Id.	Maser	B	10	—
Id.	Monfumo	B	1	—
Id.	Motta di Livenza	B	4	—
Id.	Paese	B	—	1
Id.	Ponzano Veneto	B	1	—
Id.	Resana	B	2	—
Id.	Riese	B	3	1
Id.	Revine Lago	B	1	—
Id.	San Lucia di Piave	B	3	—
Id.	San Biagio di Callalta	B	1	1
Id.	Trevignano	B	7	—
Id.	Vazzola	B	3	—
Id.	Vittorio Veneto	B	2	—
Udine	Palazzolo dello Stella	B	3	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Porcia	B	1	—
Id.	Prata	B	3	—
Id.	Precenicco	B	3	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Id.	Tavagnacco	B	1	—
Varese	Angera	B	25	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Brebbia	B	2	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cantello	B	10	—
Id.	Caronno Pertusella	B	2	—
Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Comerio	B	2	—
Id.	Cunardo	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Varese	Dumenza	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	6	—
Id.	Gornate Olona	B	1	—
Id.	Ispra	B	3	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	8	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Luino	B	3	—
Id.	Malgesso	B	—	1
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Olgiate Olona	B	1	—
Id.	Saronno	B	4	—
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Solbiate Olona	B	2	—
Id.	Tradate	B	3	—
Id.	Valganna	B	2	—
Id.	Varese	B	1	3
Venezia	Camponogara	B	—	1
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	3	3
Id.	Gruaro	B	8	—
Id.	Jesolo	B	1	—
Id.	Marcon	B	2	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	San Michele al Tagliamento	B	3	1
Id.	Stra	B	—	1
Id.	Torre di Mosto	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	2
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Biella	B	—	1
Id.	Borgovercelli	B	1	—
Id.	Brusnengo	B	—	1
Id.	Collobiano	B	2	—
Id.	Quaregna	B	—	1
Id.	Roasio	B	1	—
Id.	Trino	B	1	—
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Legnago	B	2	—
Id.	Negrar	B	1	1
Id.	Nogarole	B	1	—
Id.	San Pietro in Cariano	B	1	—
Id.	Verona	B	3	—
Id.	Villabartolomea	B	2	—
Vicenza	Asigliano	B	—	1
Id.	Creazzo	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	2
Id.	Sovizzo	B	1	1
Id.	Schio	B	1	1
			482	236
Malrossino dei suini				
Alessandria	Frugarolo	S	2	—
Ancona	Osimo	S	—	3
Id.	Senigallia	S	1	—
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Ascoli Piceno	Massa Fermana	S	—	1
Id.	Monte Giorgio	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	7	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Avellino	Ariano Irpino	S	—	2
Id.	Castelbaronia	S	1	—
Id.	Conza	S	—	2
Id.	Flumeri	S	1	—
Id.	San Nicola Baronia	S	1	—
Id.	San Sossio Baronia	S	1	—
Bari	Conversano	S	1	—
Belluno	Sovramonte	S	—	1
Bologna	Camugnano	S	—	1
Bolzano	Laives	S	—	1
Campobasso	Pozzilli	S	—	3
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Foggia	Serracapriola	S	—	1
L'Aquila	Castel di Ieri	S	—	1
La Spezia	Beverino	S	—	1
Latina	Latina	S	—	1
Matera	Salandra	S	2	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	1
Id.	Stigliano	S	1	—
Pavia	S. Cristina e Bissone	S	1	—
Pesaro e Urbino	Montecalvo	S	—	3
Id.	Tavoleto	S	—	3
Ravenna	Ravenna	S	—	5
Reggio Emilia	Cavriago	S	1	—
Id.	Gualtieri	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Reggiolo	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	3
Roma	Velletri	S	—	1
Rovigo	Ceneselli	S	—	1
Salerno	Roccadaspide	S	2	—
Siracusa	Palazzolo Acreide	S	1	—
Taranto	Ginosa	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	8
Id.	San Egidio alla Vibrata	S	—	1
Id.	Teramo	S	2	2
Terni	Giove	S	1	—
Trento	Termeno	S	—	1
Treviso	Cessalto	S	1	—
Udine	Cividale del Friuli	S	—	2
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	1	—
Venezia	Gruaro	S	—	1
Verona	Casaleone	S	1	—
Id.	San Pietro in Cariano	S	1	—
			34	56
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Fabriano	S	1	1
Id.	Filottrano	S	2	5
Id.	Osimo	S	2	—
Id.	Senigallia	S	2	—
Aosta	Aosta	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	3	—
Id.	Cortona	S	3	2
Id.	Sansepolcro	S	1	1
Ascoli Piceno	Acquaviva	S	1	—
Id.	Altidona	S	2	—
Id.	Ascoli Piceno	S	4	—
Id.	Campofilone	S	—	2
Id.	Cossignano	S	—	1
Id.	Montappone	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	4	5

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ortezzano	S	1	—
Id.	Pedaso	S	2	—
Id.	Ponzano di Fermo	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Id.	San Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Asti	Montechiaro d'Asti	S	2	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	1	—
Id.	Casalbore	S	1	—
Id.	Montecalvo	S	1	—
Id.	Sant'Arcangelo Trimonte	S	1	—
Bergamo	Bergamo	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Brescia	Bedizzole	S	—	1
Id.	Pompiano	S	—	1
Id.	Pralboino	S	—	1
Id.	Brescia	S	—	1
Cagliari	Dolianova	S	—	1
Id.	San Nicolò Gerrei	S	—	2
Id.	Villasimius	S	—	1
Campobasso	Provvidenti	S	—	3
Id.	Ripabottoni	S	—	1
Id.	Sant'Angelo in Grotte	S	—	2
Id.	S. Croce di Magliano	S	—	1
Cosenza	Bisignano	S	—	1
Id.	Piane Crati	S	2	—
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Cremona	S	1	—
Id.	Ostiano	S	—	1
Firenze	Certaldo	S	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	1	—
Id.	Casalnuovo Monterotaro	S	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	2
Id.	Pietra Montecorvino	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Frosinone	Casalvieri	S	—	1
Grosseto	Arcidosso	S	—	1
Id.	Gavorrano	S	1	—
Id.	Magliano in Toscana	S	1	—
Id.	Roccastrada	S	1	—
L'Aquila	Fossa	S	—	3
Id.	L'Aquila	S	—	7
Matera	Montalbano	S	—	1
Id.	Stigliano	S	—	1
Milano	Bertonico	S	—	1
Novara	Fara Novarese	S	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	S	—	1
Palermo	Mezzoiuso	S	—	2
Parma	Langhirano	S	—	4
Id.	Parma	S	—	1
Pavia	Voghera	S	1	—
Pesaro e Urbino	Urbania	S	—	4
Pescara	Loreto Aprutino	S	—	2
Pisa	Pisa	S	—	1
Potenza	Maschito	S	3	—
Id.	San Chirico Raparo	S	1	—
Id.	San Martino d'Agri	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	8
Id.	Alfonsine	S	—	10
Reggio Calabria	Laureana di Borrello	S	—	1
Id.	Monasterace	S	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Reggio Emilia	Montecchio Emilia	S	—	1
Id.	Reggiolo	S	—	1
Roma	Palestrina	S	—	1
Id.	Velletri	S	—	1
Salerno	Roccadaspide	S	2	1
Sassari	Siligo	S	2	—
Siena	Sovicille	S	3	1
Id.	San Casciano dei Bagni	S	3	—
Id.	Casole d'Elsa	S	1	5
Id.	Poggibonsi	S	1	2
Id.	Monteroni d'Arbia	S	2	—
Id.	Montepulciano	S	1	—
Id.	Pienza	S	—	1
Id.	Sarteano	S	—	3
Id.	Chiusi	S	—	1
Id.	Montalcino	S	—	1
Id.	Siena	S	—	2
Teramo	Atri	S	—	5
Id.	Montorio al Vomano	S	3	—
Terni	Acquasparta	S	1	—
Torino	Rivarolo	S	—	1
Udine	Malborghetto	S	—	1
Vercelli	Borgo d'Ale	S	1	—
Id.	Crescentino	S	2	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
			77	125

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Palermo	Palermo	E	—	1

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	—	1
Id.	Grotte	E	3	—
Avellino	Mirabella	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari	Andria	E	1	—
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	1
Id.	Palo	E	5	—
Campobasso	Bonefro	E	1	—
Catania	Acicatena	E	2	—
Id.	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Bronte	E	2	1
Id.	Catania	E	15	—
Id.	Mineo	E	1	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
Id.	Maletto	E	—	1
Id.	Militello in Val di Catania	E	—	4
Id.	Ramacca	E	2	—
Id.	Vizzini	E	1	—
Id.	Viagrande	E	—	1
Cosenza	Aprigliano	E	1	—
Id.	Carolei	E	1	—
Id.	Cosenza	E	1	—
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	E	1	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Lucera	E	1	—
Id.	San Paolo Civitate	E	1	—
La Spezia	Beverino	E	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico			
La Spezia	Carrodano	E	—	1
Id.	La Spezia	E	—	2
Id.	Pignone	E	1	—
Latina	Latina	E	—	1
Lecce	Galatone	E	—	2
Napoli	Acerra	E	3	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Ottaiano	E	3	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	San Paolo Belsito	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	6	—
Id.	Carini	E	6	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Id.	Collesano	E	—	4
Id.	Monreale	E	2	—
Id.	Palazzo Adriano	E	—	1
Id.	Palermo	E	13	8
Id.	Prizzi	E	2	—
Id.	San Giuseppe Jato	E	4	—
Ragusa	Vittoria	E	3	—
Id.	Comiso	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Roma	Nettuno	E	1	—
Salerno	Salerno	E	1	—
Id.	Angri	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Lentini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	9	2
Trapani	Campobello di Mazara	E	2	—
Id.	Gibellina	E	—	2
Id.	Marsala	E	3	—
Id.	Mazara del Vallo	E	—	3
Id.	Salemi	E	3	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Vercelli	Bianzè	E	1	—
Id.	Lignana	E	1	—
			128	39
	Morbo coitale maligno			
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Padova	Candiana	E	2	—
Ravenna	Lugo	E	21	—
Id.	Fusignano	E	1	—
Id.	Massalombarda	E	1	—
Id.	Solarolo	E	1	—
Trapani	Trapani	E	70	—
Treviso	Montebelluna	E	2	—
Id.	Monastier	E	1	—
Id.	Quinto di Treviso	E	1	—
Id.	Trevignano	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Id.	Cona	E	1	—
Verona	Angiari	E	3	—
Id.	Bevilacqua	E	1	—
Id.	Cerea	E	7	—
Id.	Gazzo Veronese	E	1	—
Id.	Legnago	E	32	—
Id.	Roverchiara	E	3	—
Id.	Sanguinetto	E	1	—
Id.	Terrazzo	E	1	—
Id.	Villabartolomea	E	9	—
			163	—
	Rabbia			
Agrigento	Raffadali	B	—	2
Id.	Sciacca	Can	—	3
Ascoli Piceno	Monte Prandone	Can	—	1
Avellino	Mercogliano	Can	—	1
Id.	Mugnano	Can	—	1
Bari	Turi	Can	—	1
Bologna	Crevalcore	Can	—	1
Id.	Molinella	Can	—	1
Brindisi	Brindisi	Can	—	1
Id.	Cellino San Marco	Can	—	1
Campobasso	Larino	Can	—	1
Id.	S. Croce di Magliano	Can	—	1
Id.	Id.	Can	—	1
Caserta	Caserta	Can	—	1
Id.	Villa Literno	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Ferrara	Cento	Can	—	1
Id.	Ferrara	Can	—	2
Firenze	Montelupo	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	1
Id.	Prato	Can	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	—	2
Lecce	Soleto	Can	—	1
Id.	Copertino	Can	—	1
Lucca	Viareggio	Can	—	1
Mantova	Bigarello	Can	—	1
Id.	Mantova	Can	—	5
Id.	Ostiglia	Can	—	1
Id.	Revere	Can	—	1
Modena	San Prospero	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	1
Padova	Padova	Can	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	Can	2	—
Palermo	Carini	Can	—	1
Pesaro e Urbino	Acqualagna	Can	—	1
Id.	Apecchio	Can	—	1
Pescara	Pescara	Can	—	1
Id.	Popoli	Can	—	1
Id.	Pianella	Can	—	1
Pisa	Lorenzana	Can	—	1
Id.	Vicopisano	Can	—	1
Pistoia	Pescia	Can	—	1
Rovigo	Adria	Can	—	2
Id.	Ariano Polesine	Can	1	—
Id.	Bagnolo di Po	Can	1	—
Id.	San Martino di Venezze	Can	1	—
Salerno	Eboli	Can	1	—
Id.	Scafati	Can	1	—
Teramo	Bellante	Can	—	1
Id.	Campli	Can	—	1
Id.	Cellino Attanasio	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	—	5
Id.	Tortoreto	Can	—	1
Trapani	Paceco	Can	—	1
Id.	Mazara del Vallo	Can	—	1
Treviso	Cordignano	Can	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Castello di Godego	Can	—	3
Id.	Roncade	Can	3	—
Id.	Quinto di Treviso	Can	—	1
Id.	Spresiano	Can	1	—
Id.	Treviso	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rabbia			
Treviso	Monastier	Can	—	1
Venezia	Mirano	Can	—	1
Id.	Musile di Piave	Can	—	1
Id.	Noventa di Piave	Can	—	1
Id.	San Donà di Piave	Can	—	1
Id.	Venezia	Can	—	1
Verona	Legnago	Can	—	2
Id.	Villabartolomea	Can	—	1
Viterbo	Bassanello	Can	1	—
			13	80
	Rogna			
Arezzo	Bibbiena	O	1	—
Avellino	Bisaccia	O	—	4
Id.	Calitri	O	10	—
Id.	Trevico	O	2	—
Campobasso	Belmonte nel Sannio	O	1	—
Id.	S. Croce di Magliano	O	7	—
Id.	Termoli	O	1	—
Cosenza	Montegiordano	O	1	—
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	O	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Id.	Cerignola	O	5	—
Id.	Chienti	O	1	—
Id.	Foggia	O	6	3
Id.	Lucera	O	4	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	4
Id.	Orta Nova	O	2	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	1
Id.	Rignano Garganico	O	6	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	9	—
Id.	San Marco in Lamis	O	4	—
Id.	San Severo	O	7	—
Id.	Serracapriola	O	3	—
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	Vieste	O	5	—
Forlì	Bagno di Romagna	O	2	1
Id.	Premilcuore	O	1	—
Id.	Rimini	O	—	1
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	—	1
Id.	Poggio Picenze	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Matera	Craco	B	2	—
Id.	Ferrandina	O	—	2
Id.	Matera	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	O	1	—
Id.	Tursi	O	6	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Potenza	Avigliano	O	5	—
Id.	Grumento Nova	O	9	—
Id.	Pietragalla	O	1	—
Rieti	Rivodutri	O	2	—
Id.	Labro	O	1	—
Id.	Poggio Bustone	O	—	1
Id.	Pescorocchiano	O	—	3
Roma	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	1
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Mandela	O	5	—
Id.	Roma	O	6	—
Id.	Percile	O	1	—
Id.	Velletri	O	—	1
Taranto	Crispiano	O Cap	1	—
Id.	Mottola	O	1	—
Teramo	Campli	O	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
			157	29
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Cosenza	Lungro	O Cap	—	1
Foggia	Cagnano Varano	Cap	1	—
Roma	Castel San Pietro Romano	Cap	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Salerno	Roccadaspide	O Cap	4	2
Udine	Premariacco	O	1	—
Viterbo	Bieda	O	—	1
			9	4
	Aborto epizootico			
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	2
Id.	Offida	B	1	—
Avellino	Calabritto	Cap O	—	1
Id.	Senerchia	Cap O	—	1
Bergamo	Adrara San Martino	B	—	1
Id.	Rovetta con Fino	B	1	3
Bologna	Camugnano	B	—	1
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Forlì	San Giovanni in Marignano	B	2	—
Id.	Rimini	B	—	1
Id.	Bertinoro	B	—	1
Id.	Forlì	B	—	1
Grosseto	Roccastrada	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	1
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	1
Pistoia	Massa e Cozzile	B	1	—
Id.	Pistoia	O	1	—
Id.	San Marcello Pistoiese	O	1	—
Reggio Emilia	Luzzara	B	—	1
Id.	Quattro Castella	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	—	2
Id.	Viano	B	1	—
Roma	Roma	B	1	1
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Venezia	Portogruaro	B	1	—
Vercelli	Brianzè	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
			17	19
	Setticemia emorragica			
Forlì	Morciano	O	—	1
	Tubercolosi			
Bari	Molfetta	B	—	2
Nuoro	Macomer	B	1	—
			1	2
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Erchie	O	2	—
Id.	San Pancrazio Salentino	O	1	—
Lecce	Salice	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
			7	—
	Diarrea dei vitelli			
Massa e Carrara	Massa	B	—	3
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	2	—
Id.	Acquaviva	P	1	—
Id.	Ascoli Piceno	P	9	—
Id.	Cossignano	P	1	—
Id.	Monte Fiore	P	1	—
Cagliari	Cagliari	P	—	1
Frosinone	Esperia	P	3	—
Matera	Grassano	P	2	—
Id.	Salandra	P	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	P	—	3
Id.	Talamello	P	—	4
Id.	Tavullia	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	30
Id.	Massalombarda	P	—	15
Id.	Alfonsine	P	—	35
Id.	Faenza	P	—	40
Id.	Lugo	P	—	25
Id.	Cotignola	P	—	30
Id.	Russi	P	—	50
Id.	Cervia	P	—	70
Id.	Fusignano	P	—	100
Teramo	Campli	P	—	2
Id.	Teramo	P	2	—
			22	409
	Colera dei polli			
Ravenna	Alfonsine	P	—	50
Id.	Lugo	P	—	30
Id.	Russi	P	—	15
Id.	Ravenna	P	—	10
Reggio Calabria	San Eufemia d'Aspromonte	P	2	3
Vicenza	Malo	B	—	1
			2	109
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Ascoli Piceno	Amandola	P	—	1
Id.	Comunanza	P	1	—
Id.	Cossignano	P	—	1
Campobasso	Boiano	P	11	—
Id.	Casacalenda	P	10	—
Id.	San Massimo	P	5	—
Id.	San Polo Matese	P	13	—
Catania	Ramacca	P	6	—
Gorizia	Mariano del Friuli	P	—	1
Nuoro	Aritzo	P	—	27
Id.	Gairo	P	1	10
Id.	Lerzu	P	—	15
Id.	Isili	P	2	2
Id.	Orgosolo	P	2	4
Id.	Osini	P	—	18
Id.	Tertenia	P	—	9
Id.	Ulassai	P	—	19
Id.	Villagrande	P	—	30
Palermo	Monreale	P	—	5
Potenza	Pietrapertosa	P	16	—
Reggio Calabria	Bivongi	P	—	19
Id.	Platì	P	—	4
Id.	Sant'Eufemia d'Aspromonte	P	—	2
Salerno	Salerno	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	6
Siracusa	Francofonte	P	1	—
Terni	Giove	P	1	2
Viterbo	Soriano nel Cimino	P	1	—
			71	175

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1947 - N. 7

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	49	30	42
2	Afta epizootica	44	388	718
3	Malrossino dei suini	33	53	90
4	Peste e setticemia dei suini	42	104	202
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	20	69	167
7	Morbo coitale maligno	7	22	163
8	Rabbia	31	71	93
9	Rogna	15	75	186
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	7	13
11	Aborto epizootico	14	29	36
12	Setticemia emorragica	1	1	1
13	Tubercolosi	2	2	3
14	Vaiuolo ovino	3	5	7
15	Diarrea dei vitelli	1	1	3
16	Peste aviaria	7	24	431
17	Colera dei polli	3	6	111
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	28	246

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3352)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine del concorso per la nomina a venti posti di tenenti medici nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 in data 21 settembre 1947, con il quale fu approvata la notificazione del concorso in data 2 maggio 1947, per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di venti tenenti medici nel Corpo sanitario militare marittimo è prorogato a tutto il 1° ottobre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1947
Registro Marina n. 17, *foglio n.* 196. — CILLO

(4184)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico di 1ª categoria (grado 10° - gruppo A) della branca coltivazioni tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, numero 05-11330/447, registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 310, col quale viene indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca coltivazioni tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1947, n. 05-5315/624, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 116, che apporta modifiche all'art. 2 del bando di concorso;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che dispone di riservare un sesto dei posti messi a concorso al personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 25 marzo 1947, n. 05-4674/613, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 95;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato- branca coltivazioni tabacchi, indetto con decreto Ministeriale 21 settembre 1946, n. 05-11330/447, citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE RIPORTATA			
	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1. Cocchia dott. Gastone di Domenico	7,50	0,20	8,50	16,20
2. Fenizia dott. Vittorio di Luigi . . .	7,50	—	8	15,50
3. Milella dott. Vito di Pietro	7,50	0,23	7,50	15,23
4. Simonini dott. Giancarlo di Luigi . . .	8	—	7	15
5. Cerullo dott. Federico fu Paolo . . .	7,50	—	7	14,50
6. Truzzi dott. Renato di Cesare . . .	7	—	6	13

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:
1) Cocchia dott. Gastone di Domenico;
2) Fenizia dott. Vittorio di Luigi;
3) Milella dott. Vito di Pietro.

Art. 3.

I candidati di cui appresso sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:
1) Simonini dott. Giancarlo di Luigi;
2) Cerullo dott. Federico fu Paolo;
3) Truzzi dott. Renato di Cesare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1947
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 259. — EMANUELE

(4135)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.